



Alternanza Scuola - Lavoro

Milano 9 maggio 2017

Luca Paone Consulente del Lavoro

Le Fonti normative

Legge n° 53 del 28/03/2003 (riforma Moratti) – art 4

- Alternanza scuola lavoro come modalità **possibile** di realizzazione del percorso formativo del secondo ciclo progettata, attuata e valutata dall'istituzione scolastica e formativa in collaborazione con le imprese, con le rispettive associazioni di rappresentanza e con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura
- Con la medesima legge il Governo viene delegato ad adottare un apposito decreto per la realizzazione di percorsi di formazione alternando periodi di studio e di lavoro

Le Fonti normative

Decreto Legislativo 15/04/2005 n° 77

L'alternanza deve assicurare ai giovani:

- Conoscenze di base
- L'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro (le competenze trasversali)

STRUMENTI

- Percorsi progettati, attuati, verificati e valutati con esclusiva responsabilità della istituzione scolastica o formativa
- Convenzioni

ATTORI

- le imprese, le rispettive associazioni di rappresentanza, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, gli enti pubblici e privati, ivi inclusi quelli del terzo settore

Le Fonti normative

Legge n° 107 del 13 luglio 2015 (Buona scuola) art. 1 commi da 33 a 43

FINALITA' DELL'ALTERNANZA

- Incrementare le opportunità di lavoro dei giovani
- Favorire le capacità di orientamento degli studenti

MODALITA' DI ATTUAZIONE DEI PERCORSI DI ALTERNANZA

- Istituti tecnici e professionali □ almeno 400 ore nel secondo biennio e nell'ultimo anno del percorso di studi
- Licei □ almeno 200 ore nell'ultimo triennio del percorso di studi
- Decorrenza: anno scolastico 2015/2016

Le Fonti normative

Legge n° 107 del 13 luglio 2015 (Buona scuola) art. 1 commi da 33 a 43

ATTORI

Ampliamento dei soggetti che possono ospitare percorsi di alternanza □ Oltre a quelli già indicati nel D. Lgs. 77/2005:

- Ordini professionali
- i musei e gli altri istituti pubblici e privati operanti nei settori del patrimonio e delle attività culturali, artistiche e musicali
- enti che svolgono attività afferenti al patrimonio ambientale
- enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI

Le Fonti normative

Legge n° 107 del 13 luglio 2015 (Buona scuola) art. 1 commi da 33 a 43

MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEI PERCORSI DI ALTERNANZA

- Durante la sospensione delle attività didattiche secondo il programma formativo predisposto dalla scuola
- Con le modalità dell'impresa formativa simulata
- Anche all'estero
- Stanziamento di 100 milioni di euro /anno per finanziare le attività di alternanza ma anche l'assistenza tecnica ed il monitoraggio

Le Fonti normative

Legge n° 107 del 13 luglio 2015 (Buona scuola) art. 1 commi da 33 a 43

LA FORMAZIONE IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA
SUI LUOGHI DI LAVORO

- Gli obblighi di informazione e formazione sono in capo alle scuole secondarie di secondo grado
- Organizzano corsi rivolti agli studenti impegnati in percorsi di alternanza effettuati secondo quanto disposto dal D.Lgs 81/2008

Le Fonti normative

Legge n° 107 del 13 luglio 2015 (Buona scuola) art. 1 commi da 33 a 43

I COMPITI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO

- Individua le imprese e gli enti pubblici e privati disponibili ad attivare percorsi di alternanza scuola lavoro
- Stipula apposite convenzioni anche finalizzate all'**orientamento** scolastico ed universitario dello studente
- al termine di ogni anno scolastico, redige una **scheda di valutazione** sulle strutture con le quali sono state stipulate convenzioni, evidenziando la specificità del loro potenziale formativo e le eventuali difficoltà incontrate nella collaborazione

Le Fonti normative

Legge n° 107 del 13 luglio 2015 (Buona scuola) art. 1 commi da 33 a 43

IL REGISTRO NAZIONALE DELL'ALTERNANZA

A decorrere dall'anno scolastico 2015/2016 è istituito **presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura il registro nazionale per l'alternanza scuola-lavoro.** Il registro è istituito d'intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentiti il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero dello sviluppo economico, e consta delle seguenti componenti:

a) un'area aperta e consultabile gratuitamente in cui sono visibili le imprese e gli enti pubblici e privati disponibili a svolgere i percorsi di alternanza. Per ciascuna impresa o ente il registro riporta il numero massimo degli studenti ammissibili nonché i periodi dell'anno in cui è possibile svolgere l'attività di alternanza;

Le Fonti normative

Legge n° 107 del 13 luglio 2015 (Buona scuola) art. 1 commi da 33 a 43

IL REGISTRO NAZIONALE DELL'ALTERNANZA

b) **una sezione speciale del registro delle imprese** di cui all'articolo 2188 del codice civile, **a cui devono essere iscritte le imprese per l'alternanza scuola-lavoro**; tale sezione consente la condivisione, nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali, delle informazioni relative all'anagrafica, all'attività svolta, ai soci e agli altri collaboratori, al fatturato, al patrimonio netto, al sito internet e ai rapporti con gli altri operatori della filiera delle imprese che attivano percorsi di alternanza.

FINALITA' DELL'ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

- Favorire modalità di apprendimento flessibili
- Mettere a sistema il collegamento tra formazione in aula e l'esperienza pratica
- Arricchire la formazione teorica con l'acquisizione di competenze pratiche spendibili nel mercato del lavoro in continua evoluzione
- Favorisce l'orientamento dei giovani, scolastico e lavorativo
- I giovani sono interpreti delle esigenze del mondo del lavoro e dell'impresa, in costante evoluzione. **L'impresa in ascolto**
- Consente di adeguare i percorsi scolastici e formativi alle reali esigenze del mondo del lavoro e dell'impresa

IL COMITATO TECNICO SCIENTIFICO E IL COMITATO TECNICO

- CTS negli istituti tecnici e professionali
- CS nei licei
- Entrambi possono essere di istituto, di territorio o di rete
- Il ruolo di consulenza tecnica dei consulenti del lavoro

ORGANIZZAZIONE DEI PERCORSI DI ALTERNANZA

- Le convenzioni
- Il patto formativo
- Il tutor interno ed esterno
- L'impresa formativa simulata
- Requisiti delle strutture ospitanti

ASSICURAZIONI PER GLI INFORTUNI SUL LAVORO

circolare INAIL n° 44 del 21/11/2016

In linea generale, in presenza dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti dall'art. 1, n. 28 e dall'art. 4, n. 5 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (T.U.), gli studenti delle scuole o istituti di istruzione di qualsiasi ordine e grado, anche privati, comprese le Università, sono **assicurati obbligatoriamente presso l'Inail** contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali

Gli studenti sono assicurati **soltanto se svolgono:**

- › esperienze tecnico - scientifiche, esercitazioni pratiche e di lavoro;
- › attività di educazione fisica nella scuola secondaria;
- › attività di scienze motorie e sportive, nonché attività di alfabetizzazione informatica e di apprendimento di lingue straniere con l'ausilio di laboratori nella scuola primaria e secondaria;

ASSICURAZIONI PER GLI INFORTUNI SUL LAVORO

circolare INAIL n° 44 del 21/11/2016

- escluso dalla tutela l'infortunio in itinere occorso nel normale tragitto di andata e ritorno dal luogo di abitazione alla sede della scuola presso cui lo studente è iscritto.
- Studenti delle scuole statali: copertura assicurativa mediante la gestione per conto dello Stato di cui all'art. 127 e 190 del T.U. INAIL
- Studenti delle scuole e degli istituti di istruzione di ogni ordine e grado non statali: copertura assicurativa mediante il pagamento del premio speciale unitario ai sensi dell'art. 42 del T.U. INAIL

ASSICURAZIONI PER GLI INFORTUNI SUL LAVORO

circolare INAIL n° 44 del 21/11/2016

- Gli studenti della scuola secondaria impegnati in ambito scolastico nei percorsi di alternanza scuola-lavoro ricevono la copertura assicurativa anche per i rischi legati a tale attività che è ricompresa nell'ambito delle esercitazioni di lavoro di cui al citato articolo 4, n. 5 del T. U.

ASSICURAZIONI PER GLI INFORTUNI SUL LAVORO

circolare INAIL n° 44 del 21/11/2016

- gli eventi occorsi durante i periodi di apprendimento svolti nell'ambito del progetto di alternanza scuola lavoro mediante esperienze di lavoro: l'**attività** svolta dagli studenti, in tale ambito, è sostanzialmente **assimilata a quella dei lavoratori presenti in azienda**, in quanto sono esposti ai medesimi rischi lavorativi che incombono su tutti i soggetti presenti in quest'ultima.
- gli infortuni occorsi durante il tragitto tra la scuola presso cui è iscritto lo studente e il luogo in cui si svolge l'esperienza di lavoro: assicurati
- Obblighi di denuncia degli infortuni e delle malattie professionali: in capo al dirigente scolastico, salve diverse previsioni contenute nella convenzione

... IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO



- Gli studenti in alternanza sono equiparati allo status di lavoratori e quindi soggetti agli adempimenti di cui al D. Lgs. 81/2008
- E' **compito della scuola** verificare le condizioni di sicurezza connesse all'organizzazione dell'alternanza e ad assicurare le relative misure di prevenzione e di gestione garantendo i presupposti affinché gli studenti siano tutelati attraverso la scelta di strutture ospitanti sicure

... IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO



La scuola deve:

- Garantire la sorveglianza sanitaria, ove necessaria
- Assicurare presso l'INAIL contro gli infortuni e le malattie professionali gli studenti impegnati nei progetti di alternanza.
- Stipulare una polizza assicurativa RC verso terzi
- Garantire una adeguata informazione e formazione in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro

... IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO



La scuola:

- Può **anche stipulare convenzioni con soggetti esterni**, tra cui l'INAIL, per l'esecuzione della formazione in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro.
- Può utilizzare anche percorsi di formazione con modalità e-learning
- In presenza invece di **rischi specifici** in base al DVR, sarà cura della struttura ospitante accertare preliminarmente l'assenza di controindicazioni allo svolgimento delle attività a cui gli studenti saranno destinati.

A PROPOSITO DI SORVEGLIANZA SANITARIA

- **Nota del Ministero del lavoro 1650 del 2002:**

«in nessun caso lo studente minorenni acquista la qualifica giuridica di “lavoratore minore” ai sensi e per gli effetti di cui alla legge n. 977/67 e succ. modifiche: infatti, il campo di applicazione della legge n. 977/67, così come modificata dai DD.Lgss. n. 345/99 e n. 262/00, considera esclusivamente “i minori di diciotto anni, che hanno un contratto o un rapporto di lavoro, anche speciale, disciplinato dalle norme vigenti”, contemplandosi quindi tutti i rapporti di lavoro, anche di natura autonoma, inclusi quelli speciali tra cui l’apprendistato, i contratti di formazione e lavoro, il lavoro a domicilio, ecc., ma non i rapporti didattici che coinvolgono gli studenti quand’anche partecipanti a corsi formativi che richiedono l’applicazione lavorativa presso imprese terze rispetto all’Istituto scolastico».

A PROPOSITO DI SORVEGLIANZA SANITARIA

- **Nota del Ministero del lavoro 1650 del 2002:**

Ne deriva pertanto che:

- Non trova applicazione la disciplina contenuta nell'art. 8 della legge 977/1967, come modificata dal D.Lgs. n. 345/99 e dal D.Lgs. n. 262/00. (art 8 prevede che i minori possano essere adibiti al lavoro purché siano riconosciuti idonei all'attività lavorativa a seguito di visita medica)
- gli studenti partecipanti ai corsi di istruzione scolastica che prevedono un periodo lavorativo presso un'impresa "ospitante", sono equiparati ai lavoratori ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 4 e 21 del D. Lgs.626/1994 (ora D.Lgs 81/2008) **Informazione, formazione e valutazione dei rischi**

A PROPOSITO DI SORVEGLIANZA SANITARIA

- **Parere espresso dalla DRL Lombardia 2 marzo 2010:**

1° caso: *scuola in cui si “**faccia uso** di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali” (es. scuole per operatori alimentari, alberghieri e della ristorazione; per le cure estetiche; edile e del territorio; ...): lo studente è equiparato ad un lavoratore sin dal suo ingresso nella scuola*

OBBLIGO DI SORVEGLIANZA SANITARIA QUALE ESITO DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI

Obbligo in capo al dirigente scolastico in qualità di “datore di lavoro” ed altresì in capo all’imprenditore che “ospita” lo studente.

A PROPOSITO DI SORVEGLIANZA SANITARIA

- **Parere espresso dalla DRL Lombardia 2 marzo 2010:**

2° caso: scuola al cui interno si eroga *unicamente didattica frontale* ovvero in cui *non si faccia uso* di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, etc., *ma il cui percorso di studi preveda però un periodo di tirocinio dello studente presso un'azienda (es. scuola per infermieri): lo studente è equiparato a lavoratore unicamente nel momento in cui “entra in azienda”, vale a dire quando diventa beneficiario delle iniziative di tirocinio formativo e di orientamento presso l'impresa “ospitante”.*

OBBLIGO DI SORVEGLIANZA SANITARIA

Obbligo solo in capo all'impresa ospitante, che sottoporrà lo studente a sorveglianza sanitaria, in coerenza con gli esiti della valutazione dei rischi dell'impresa e/o dei rischi specifici

A PROPOSITO DI SORVEGLIANZA SANITARIA

- **Parere espresso dalla DRL Lombardia 2 marzo 2010:**



Semplificazioni suggerite dalla DRL

- **Acquisizione** da parte della scuola del documento di valutazione di rischio (**DVR**) da parte delle aziende ospitanti
- Il DVR dovrà opportunamente essere integrato con una “**sezione dedicata ai tirocinanti**” che rechi la specifica delle mansioni ed attività alle quali lo studente sarà adibito, delle macchine ed attrezzature da utilizzarsi, dei dispositivi di protezione individuale che saranno forniti, nonché un breve cenno sul tipo di formazione ed informazione che verrà erogata
- Indicazione dei **rischi specifici** cui è esposto lo studente sia in considerazione degli ambienti di lavoro **sia in ragione della sua giovane età e dell'inesperienza.**

A PROPOSITO DI SORVEGLIANZA SANITARIA

- **Parere espresso dalla DRL Lombardia 2 marzo 2010:**

Semplificazioni suggerite dalla DRL



- dette informazioni dovranno essere valutate dal **medico competente dell'Ente scolastico che potrà validamente certificare l'idoneità dello studente sia con riferimento ai rischi connessi con le attività di laboratorio svolte a scuola sia con riferimento a quelli presenti presso il soggetto ospitante**
- è assolutamente necessario che l'idoneità sanitaria dello studente sia certificata **entro l'avvio delle attività didattiche e successivamente integrata, con espresso riferimento al luogo di lavoro specifico** sede concreta di svolgimento dell'attività lavorativo/didattica

A PROPOSITO DI SORVEGLIANZA SANITARIA

- **Parere espresso dalla DRL Lombardia 2 marzo 2010:**

Semplificazioni suggerite dalla DRL



- è però imprescindibile, che l'impresa ospitante si impegni (sotto la propria responsabilità penale e civile) a garantire il persistere nel tempo delle condizioni di sicurezza evidenziate nel DVR (in particolare quelle di cui alla “sezione tirocinanti” per il tempo in cui gli studenti entreranno in azienda) ed a comunicare con immediatezza le eventuali variazioni delle condizioni di lavoro significative ai fini della tutela della sicurezza dei lavoratori, secondo quanto previsto dall'art.29 comma 3 del D.Lgs n.81/08; □ detto impegno deve essere evidenziato nella convenzione

AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE

Legge 232/2016 commi da 308 a 313 (legge di bilancio 2017)

- **Dal 1° gennaio 2017 e fino al 31 dicembre 2018 assunzioni a tempo indeterminato, anche in apprendistato, di giovani lavoratori entro i sei mesi successivi al conseguimento di tutti i titoli di studio della scuola secondaria di secondo grado e della terziaria (qualifica e diploma professionale, certificato di specializzazione tecnica superiore, diploma di istruzione, diploma Its, laurea, master, dottorato),**
- **sgravio totale dei contributi per tre anni, nel limite massimo di 3.250 euro annui, con esclusione dei premi INAIL.**

AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE

Legge 232/2016 commi da 308 a 3013 (legge di bilancio 2017)

- Condizionalità: il giovane assunto deve aver svolto **presso lo stesso datore di lavoro che lo assume** un periodo di apprendistato duale (di 1° o 3° livello) o almeno il 30% delle ore previste per i percorsi di alternanza scuola lavoro.
- Anche nel caso di assunzioni a tempo indeterminato di neo-laureati, il giovane lavoratore dovrà aver svolto presso l'impresa del datore di lavoro almeno il 30% del monte ore dedicato alle attività di tirocinio curricolare nei percorsi universitari.
- Sono esclusi i contratti di lavoro domestico e quelli relativi agli operai del settore agricolo

IL MINISTERO RISPONDE



Le attività di ASL possono essere svolte nel monte ore annuale delle lezioni o nella sospensione delle attività didattiche, secondo il progetto formativo elaborato dall'istituzione scolastica, che valuta la formula organizzativa più adeguata alle esigenze del territorio, degli allievi e alla disponibilità delle strutture ospitanti ad accogliere gli studenti in ASL. Sulla base del progetto, messo a punto dalla scuola con i soggetti ospitanti, l'inserimento degli alunni nei contesti operativi può essere organizzato nell'ambito dell'orario annuale dei piani di studio o in periodi di fermo delle attività didattiche.

IL MINISTERO RISPONDE



- Le indicazioni fornite alle scuole attraverso la Guida operativa del MIUR suggeriscono di **evitare** di applicare nei progetti di alternanza **modelli standardizzati**, concepiti per percorsi identici per tutti, bensì di adeguare i progetti alle esigenze specifiche degli studenti, che spesso esprimono bisogni formativi differenziati. Il progetto o i progetti di alternanza elaborati dalla scuola sono inseriti all'interno del piano dell'offerta formativa triennale, che assicura sia l'unitarietà del progetto messo a punto dall'istituzione scolastica, sia la specifica declinazione e attuazione a cura dei singoli Consigli di classe, che dovranno predisporre i singoli **percorsi formativi personalizzati** riservati ai propri alunni, **tenuto conto delle loro attitudini, interessi e stili cognitivi**, e, infine, valutarne gli esiti, dopo aver acquisito gli elementi forniti dal tutor esterno sulla base degli strumenti predisposti e condivisi

IL MINISTERO RISPONDE



Tenuto conto dell'indubbio valore formativo che un **periodo di formazione all'estero** rappresenta per uno studente della scuola secondaria di 2° grado sotto il profilo personale, culturale e professionale, è opportuno che la scuola frequentata dal giovane in Italia personalizzi il progetto di alternanza scuola lavoro **valorizzando all'interno del relativo percorso triennale di alternanza scuola lavoro le esperienze e le competenze maturate all'estero**, evitando di applicare nel loro progetto di alternanza un modello standardizzato, concepito per percorsi di alternanza inseriti nel calendario scolastico e ritagliato sulle esigenze di studenti che frequentano regolarmente le lezioni all'interno dell'istituto di appartenenza. Le modalità con cui inserire l'esperienza realizzata all'estero nel progetto di alternanza possono essere varie ed è opportuno affidare all'autonomia della singola istituzione scolastica la scelta degli strumenti progettuali ed organizzativi più efficaci per dare visibilità alle competenze acquisite dall'allievo anche rispetto alla loro spendibilità nel mondo del lavoro e delle professioni, utilizzando le più opportune forme di flessibilità didattica e organizzativa per personalizzare il progetto triennale di alternanza.

IL MINISTERO RISPONDE



La [Legge 107/2015, art.1](#), comma 34, tra i soggetti che possono accogliere gli studenti per i percorsi di alternanza scuola lavoro, comprende "gli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI", per cui il percorso formativo personalizzato dello studente impegnato in attività agonistiche, se adeguatamente calibrato sugli aspetti lavorativi della disciplina sportiva praticata, può rappresentare una esperienza di alternanza scuola lavoro maturata in attività sportive, con una certificazione delle competenze acquisite. Oltre alle cd. soft skills, apprezzate in qualsiasi contesto lavorativo, i giovani atleti sviluppano competenze tecnico scientifiche legate alla salute, alla corretta alimentazione, ad apprendimenti scientifici legati all'attività praticata, che possono essere esplicitate all'interno della coprogettazione che la scuola può mettere a punto con la struttura ospitante. Naturalmente la scuola stipulerà la convenzione con la Federazione o l'associazione sportiva che ospita l'attività agonistica del giovane.



IL MINISTERO RISPONDE

Il limite numerico di tirocinanti ospitabili presso un datore di lavoro è da ritenersi applicabile ai soli tirocini extracurricolari o è da intendersi riferito anche ai tirocini curricolari?

I tirocini curricolari sono stati chiaramente distinti dai tirocini extracurricolari sia in relazione alle finalità sia in riferimento ai destinatari. Tuttavia, dal momento che **non esiste ancora una disciplina organica dei tirocini curricolari**, si può affermare che questi, per tutti gli aspetti non ancora regolamentati, restino **disciplinati dalla normativa regionale in materia**. Inoltre, considerando che il valore e l'efficacia formativa di un tirocinio curricolare dipendono essenzialmente dalla qualità dell'assistenza e del supporto da parte del tutor del soggetto ospitante, **appare necessario che il numero massimo di tirocini curricolari attivabili sia collegato al numero di dipendenti presenti nell'unità operativa in cui ha sede il tirocinio**. Pertanto il limite numerico di tirocinanti ospitabili presso un datore di lavoro è da ritenersi applicabile anche alla fattispecie dei tirocini curricolari.

LE OPPORTUNITA' PER I CONSULENTI DEL LAVORO

- Assistenza alle proprie aziende clienti nella realizzazione dei progetti di alternanza scuola lavoro
- Attività di consulenza alle aziende, alle strutture scolastiche e ai comitati tecnico scientifici e comitati scientifici nei licei
- Il progetto di categoria e il manuale di supporto presentato al 9° congresso a Napoli – 27 / 29 aprile 2017

*Grazie per l'attenzione
e
buon lavoro !!!!!*

